

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BUDRIO, CASTELMAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, CASTENASO, GALLIERA, GRANAROLO, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE

PREMESSO CHE l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i prevede, tra l'altro, la stipulazione di convenzioni di tipo facoltativo, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 comma 1 della Legge del 28/2/1987, n.56, concernente la partecipazione dei Comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, stabilisce che i Comuni ove hanno sede le predette sezioni circoscrizionali sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle stesse, e che, in conseguenza di ciò, ricevono dai Comuni compresi nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni;
- il Comune di Minerbio, in ottemperanza alla citata norma, mette a disposizione degli Uffici della sezione circoscrizionali per l'impiego n. 2 locali siti in via Europa, 16-20 a Minerbio locati con regolare contratto;

RITENUTO CHE:

- si rende necessario porre in essere una convenzione tra i Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per regolamentare, fatta salva la definizione dei rapporti pendenti, i rispettivi obblighi relativi all'onere finanziario che la presenza della sezione circoscrizionale per l'impiego comporta;
- il fine, che con la presente convenzione si persegue, è quello di garantire il puntuale reperimento delle risorse necessarie per assicurare il funzionamento del servizio;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

FINI DELLA CONVENZIONE

La premessa narrativa fa parte integrante della presente convenzione, che si pone come obiettivi quelli sopra specificati.

ART. 2

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE DI MINERBIO: SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO

Il Comune di Minerbio, sede della Sezione Circoscrizionale per l'impiego, fornisce, per assicurare il funzionamento della stessa, n. 2 locali siti in via Europa a Minerbio, regolarmente locati.

Il Comune di Minerbio è tenuto a garantire il mantenimento dei locali in condizioni tali da garantirne l'uso secondo la destinazione convenuta.

Spettano quindi al Comune di Minerbio le spese di manutenzione ordinaria necessarie a tale fine.

Il Comune di Minerbio anticiperà, per conto dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione, le somme necessarie per la locazione, le utenze, le spese condominiali, nonché le spese per i lavori di ordinaria manutenzione.

ART. 3
ADEMPIMENTI DEGLI ALTRI COMUNI

I Comuni compresi nell'ambito territoriale della Sezione Circoscrizionale riconoscono al Comune di Minerbio una quota annua relativa alle spese relative alla locazione, utenze e spese condominiali oltre che eventuali spese di manutenzione ordinaria.

ART. 4
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

La spesa complessiva per il funzionamento della sezione, determinata ai sensi degli artt. 2 e 3, verrà suddivisa tra tutti i Comuni appartenenti alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego, in proporzione alla popolazione che risulterà residente nel Comune al 31/12 dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

A tal fine ogni comune aderente è tenuto a comunicare al Comune di Minerbio, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero degli abitanti residenti al 31/12 dell'anno precedente.

ART. 5
CONSULTAZIONE E VERIFICHE

Con cadenza annuale il Comune di Minerbio invierà agli altri Comuni apposito prospetto indicante le spese sostenute nel periodo di riferimento.

Inoltre, qualora se ne verifichi la necessità, il Comune di Minerbio invierà l'elenco dei lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi secondo le condizioni del contratto di locazione, al fine di predisporre concretamente un apposito programma di lavori e perché ogni ente aderente alla convenzione possa prevedere la quota parte di spesa di propria competenza.

ART. 6
DURATA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà validità a partire dall'01/01/2015 per anni sei, sino al 31/12/2020. Per i Comuni di Castello d'Argile, Castenaso e Pieve di Cento la decorrenza si intende dall'01/01/2017.

Qualora la riorganizzazione delle sedi circoscrizionali a livello provinciale/Citta Metropolitana intervenisse non confermando la sede di Minerbio, la presente convenzione cesserà di avere valore tra le parti.